



COMUNE DI SAN GIUSTINO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DI **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del **08-04-2021**

Numero

11

Oggetto :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **21:08** e seguenti, in San Giustino presso l'Aula Consiliare del Comune di San Giustino, convocato dal Presidente con avvisi scritti notificati a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica, al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultano n. **17** presenti - n. **0** assenti

FRATINI PAOLO	P	SORCHI CAMILLA	P
MANCINI ELISA	P	POZZESI GIULIANO	P
VALENTI LIBERO	P	SMACCHIA ENZO	P
MARZA' SARA	P	VITALI LUCIA	P
GUERRIERI ANDREA	P	BELLONI CORRADO	P
POMPEI PAOLO	P	VESCHI LUCIANA	P
MARCHETTI EMANUELE	P	NOCCHI ELENA	P
BRACCALENTI WALTER	P	CROCI FABRIZIO	P
COMANDUCCI GINEVRA	P		

Sono altresì presenti gli Assessori esterni:

SELVAGGI SIMONE	P
CRISPOLTONI MILENA	P

Assume la Presidenza **COMANDUCCI GINEVRA**, assistita dal **SEGRETARIO COMUNALE**
- Avv. **SCICCHITANO VINCENZA**

Immediatamente eseguibile

S



COMUNE DI SAN GIUSTINO

Provincia di Perugia

PARERE: FAVOREVOLE *IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.*
acquisito ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del servizio
CROCI STEFANO

PARERE: FAVOREVOLE *IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA*
acquisito ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del servizio
CROCI STEFANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 36 del 12.03.2021;

Visto l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la deliberazione C.C. n. 31 del 28/09/2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18-01-2021, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

Visto l'articolo 30 comma 4 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021, che dispone:

"Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Visti:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia



COMUNE DI SAN GIUSTINO

Provincia di Perugia

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento; • il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;



COMUNE DI SAN GIUSTINO

Provincia di Perugia

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 12 - astenuti n. 5 (Vitali, Belloni, Veschi, Nocchi, Croci) resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI DETERMINARE le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, per l'anno 2021, come risulta dal seguente prospetto:

Categoria	Aliquota
1) Aliquota ordinaria	1,03%
2) Abitazioni principali Categorie Catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze	0,60%
3) Abitazioni principali e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9, ed equiparate	0,00%
4) unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)	0,90%
5) Unità immobiliari locate a "canone concordato", con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)	0,90%
6) Unità immobiliari Gruppo D quota Comune	0,27%
7) Unità immobiliari Gruppo D quota Stato	0,76%
8) Unità immobiliari Gruppo D di nuova costruzione, con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)	0,76% Quota Stato
9) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,20%
10) Fabbricati rurali strumentali	0,10%



COMUNE DI SAN GIUSTINO

Provincia di Perugia

2) DI APPROVARE altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2021:
-abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8, A/9), del soggetto passivo titolare del diritto reale sulla stessa e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo;

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

Quindi il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 12 - astenuti n. 5 (Vitali, Belloni, Veschi, Nocchi, Croci) resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
COMANDUCCI GINEVRA

II SEGRETARIO COMUNALE
SCICCHITANO VINCENZA

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate